



DELIBERA N. 8/2020

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2011, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** l'art. 37 Codice della navigazione;
- VISTA** l'istanza in data 18/11/2019 assunta al prot. n. ARR-11388 del 18.11.2019, con cui la Ditta individuale Martelli Alissia C.F. MRT LSS 98A55 A271U, P.I. 02793420429 ha formalizzato istanza di concessione demaniale marittima quadriennale in rinnovo del precedente titolo concessorio di un'area demaniale marittima allo scopo di mantenere un manufatto prefabbricato in ferro ad uso bar di mq. 38,12 e un prefabbricato in lamiera di mq. 8,09 adibito a magazzino e wc, per un totale di mq. 46,21 ed un'area esterna scoperta per la posa di tavoli, sedie e sgabelli di mq. 54,00, nel Porto di Ancona.
- VISTA** la nota prot. PAR 6862-22_11_2019, con cui l'Ente ha richiesto alla Ditta Martelli di provvedere alla dichiarazione sostitutiva del certificato di CCIAA ed all'autocertificazione ai sensi dell'Art. 67 D.lgs. 159/2011 per la implementazione della B.D.N.A;
- VISTA** la nota prot. PAR 6979-27_11_2019, con cui l'Ente ha richiesto alla Ditta Istante di specificare la durata e lo scopo della concessione;
- VISTA** la nota prot. ARR 11936-02_12_2019, con cui la Ditta Alissia Martelli ha provveduto alla integrazione della domanda di concessione demaniale marittima specificando lo scopo e la durata del titolo cui aspirava, oltre che producendo la dichiarazione sostitutiva del certificato di CCIAA e l'autocertificazione ai sensi dell'Art. 67 D.lgs. 159/2011 per la implementazione della B.D.N.A;
- VISTE** le prescritte pubblicazioni effettuate in data 03.12.2019, giusta nota prot. PAR 7070 – 03_12_2019, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 Reg. Cod. Nav., per eventuali domande concorrenti, osservazioni e/o opposizioni;



- VISTO** l'atto di avvio del procedimento recante prot. PAR 7104-03_12_2019, con cui l'Ente ha richiesto alle Amministrazioni competenti di esprimersi in relazione alla domanda formalizzata dalla Ditta individuale Martelli Alissia sopra generalizzata;
- CONSIDERATO** che, nel termine assegnato ad opponendum e per eventuali domande concorrenti, pervenivano la domanda della Ditta individuale Cesaroni Alessandro cf. CRSLSN99R12A271T, P.Iva 02842390425, acquisita al prot. n. ARR 12825 - 23_12_2019 e la domanda della Società BEMA s.r.l. CF. e P.Iva 02309970420, acquisita al prot. n. ARR 12974- 30_12_2019;
- VISTA** la nota recante prot. PAR 63-07_01_2020, con cui questa Autorità comunicava l'avvio della procedura comparativa ai sensi dell'art. 37 Cod. Nav.;
- VISTO** il disciplinare di procedura comparativa, trasmesso con nota PAR-218-13_01_2020, avente ad oggetto l'area demaniale marittima con la indicazione della finalità e dello scopo declinato dalla istante Ditta Alissia Martelli con la interposizione della relativa domanda di concessione;
- VISTO** sempre il suddetto disciplinare di procedura comparativa recante le modalità di scelta dell'aggiudicatario della procedura medesima, nonché la indicazione della data entro cui le aspiranti concessionarie concorrenti avrebbero dovuto far pervenire le proprie offerte, fissata per il 30.01.2020 ore.12.00;
- CONSIDERATO** che, nei termini assegnati sono pervenute le offerte della Ditta individuale Cesaroni Alessandro cf. CRSLSN99R12A271T, P.Iva 02842390425, acquisita al prot. 1076-29_01_2020 e della Ditta individuale Martelli Alissia C.F. MRT LSS 98A55 A271U, P.Iva 02793420429, assunta al prot. 1105-30_01_2020;
- RILEVATO** che, nella nota di trasmissione del disciplinare, l'Ente aveva significato che la Commissione all'uopo nominata avrebbe provveduto alla apertura dei plichi in data 31.01.2020 alle ore 12.00;
- VISTA** la determina n. 21/2020 in data 31.02.2020, recante la nomina del Seggio di Gara per l'apertura delle offerte pervenute;
- VISTO** il verbale n. 1 in data 31.01.2020, recante, all'esito dell'apertura delle offerte formalizzate dalle Ditte concorrenti, la proposta di aggiudicazione della procedura a favore della Ditta Individuale Cesaroni Alessandro;
- VISTA** la nota prot. PAR 1152-13_02_2020, con la quale l'Ente ha richiesto alla Ditta Cesaroni, iscritta come da CCIAA in data 20.12.2019, ma risultante inattiva di comunicare, per le determinazioni conseguenti, la data di avvio della propria attività d'impresa;
- VISTO** il riscontro fornito dalla Ditta Cesaroni con nota acquisita al prot. ARR 2179-14_02_2020, con la quale la stessa ha significato che la comunicazione di inizio attività potrà essere sviluppata e presentata previa preventiva chiarezza



sulle caratteristiche del manufatto utilizzabile per la precisa presentazione della relativa pratica volta all'ottenimento della relativa autorizzazione;

VISTA

la nota della Ditta Martelli, formalizzata a mezzo patrocinio legale, assunta al prot. ARR. 2647-25_02_2020, con la quale la stessa ha richiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, con riesame della fattispecie, della procedura comparativa indetta dalla Scrivente Amministrazione ai sensi dell'art. 37 Cod. Nav. per conseguire, per l'effetto, un provvedimento ricognitivo ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. che, mediante titolo suppletivo, formalizzi la estensione "ex lege" della durata della concessione demaniale della Ditta patrocinata, scaduta in data 31.12.2019, fino al 31.12.2033, in applicazione dell'art. 1 comma 682 L. 30 dicembre 2018 n. 145, eccettuando l'asserita illegittimità della procedura di comparazione avviata per violazione della citata norma ed ancor prima dell'art. 34 duodecies D.L. 179/2012 che aveva già prorogato sino al 31.12.2020 il termine delle concessioni demaniali vigenti alla data del 30.12.2009 ed in scadenza entro il 31.12.2015;

VISTA

la successiva nota della Ditta Cesaroni acquisita al prot. ARR 2679-25_02_2020, con cui la stessa ha richiesto aggiornamenti sugli sviluppi del procedimento e contestualmente una riunione in tal senso da effettuarsi con l'assistenza di supporto tecnico;

VISTA

la nota PAR 1676-03_03_2020 con la quale l'Ente, nel riscontrare la superiore richiesta, fissando una riunione all'uopo per la data del 09.03.2020 con l'assistenza di supporto tecnico, ha specificato che la procedura comparativa aveva ad oggetto un'area demaniale marittima e lo scopo dedotto deriva dalla domanda principale spiegata dalla Concessionaria uscente, per il mantenimento di un manufatto di proprietà aziendale della stessa;

VISTO

il parere, richiesto da questo Ente, come sopra anticipato, con nota PAR 7104-03_12_2019, riscontrato dalla Direzione Sportello Unico Integrato (S.U.I.) del Comune di Ancona, con atto recante prot. 37024 in data 01.03.2020, acquisito al prot. ARR. 3141-05_03_2020, partecipato dall'Ufficio Comunale anche alla Ditta Martelli Alissia;

VISTO

il suddetto parere recante prot. 37024 in data 01.03.2020, acquisito al prot. ARR. 3141-05_03_2020, attestante, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, in prima battuta che per l'area di interesse – ai sensi dell'art. 65 ZT 26 Porto NTA PRG vigente e quindi dell'art. 2 NTA della variante al PRG in ambito portuale approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 128 del 14.11.2005 - non è prevista la realizzazione di nuovi volumi edificatori ed in relazione al manufatto di proprietà aziendale della Ditta Alissa Martelli che, con la domanda di concessione spiegata avente ad oggetto un'area demaniale marittima, aspirava al di esso mantenimento per 48 mesi, l'inesistenza di titoli abilitativi edilizi comunali, significando, altresì, di aver già diniegato precedenti istanze di risanamento conservativo del medesimo manufatto in considerazione della assenza di atti abilitativi edilizi.



- VISTO** sempre il superiore parere recante prot. 37024 in data 01.03.2020, acquisito al prot. ARR. 3141-05_03_2020, con cui la Direzione - Sportello Unico Integrato (S.U.I.) conclude in ordine alla necessità di rideterminare l'oggetto della concessione relativamente al mantenimento del suddetto manufatto per il quale non può essere dichiarata né la legittimità edilizia né l'ammissibilità secondo la disciplina urbanistica vigente;
- VISTO** il riscontro di questo Ente recante prot. PAR 1844-06_03_2020 alla Ditta Alissia Martelli, così come patrocinata, alla nota ARR. 2647-25_02_2020, con cui ha preliminarmente e per le motivazioni in essa recate gravitanti intorno alla disciplina eurounitaria, significato che l'Amministrazione avrebbe seguito nell'attività amministrativa già avviata, non dando corso ad alcun provvedimento di annullamento in autotutela per le ragioni e nei termini richiesti dallo Studio legale, ovvero sia l'applicazione dell'art. 1 comma 682 L. 30 dicembre 2018 n. 145;
- VISTA** ancora, la suddetta comunicazione di riscontro con la quale l'Ente, prendendo atto del parere espresso dalla Direzione - Sportello Unico Integrato (S.U.I.), con atto recante prot. 37024 in data 01.03.2020, acquisito al prot. ARR. 3141-05_03_2020, ha significato che qualsivoglia approfondimento e/o riesame richiesto dalla Ditta Alissia Martelli, così come patrocinato diveniva, per l'effetto, recessivo rispetto alle superiori evidenze, annunciando l'attivazione delle prescritte procedure di competenza e l'emissione dei consequenziali atti che verranno formalmente notificati alla titolare della Ditta Martelli;
- CONSIDERATO** il parere recante prot. 37024 in data 01.03.2020, acquisito al prot. ARR. 3141-05_03_2020, della Direzione - Sportello Unico Integrato (S.U.I.) e dei riconosciuti esiti, in ordine alla non ammissibilità del mantenimento di un manufatto sull'area demaniale marittima oggetto di procedura comparativa secondo la disciplina urbanistica vigente;
- VISTA** la nota prot. PAR 2083-13_03_2020 con la quale l'Ente ha comunicato l'avvio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e ss. l. 241/90, del procedimento amministrativo volto alla emissione del presente provvedimento in autotutela, notificando lo stesso alla Ditta Martelli Alissia che alla Ditta Cesaroni ed assegnando il termine di giorni 10 (dieci) per la presentazione di memorie partecipative, deduzioni ed osservazioni;
- CONSIDERATO** che, nei termini assegnati, non sono pervenute, neppure tardivamente, da parte di alcuno dei concorrenti alla procedura comparativa memorie partecipative, deduzioni ed osservazioni tali da condurre l'Ente a differenti determinazioni o a prendere in considerazione i relativi contenuti ai fini della motivazione del presente provvedimento;
- VISTA** ancora, la nota prot. PAR 2084-13_03_2020, con cui l'Ente comunicava formale preavviso di rigetto della domanda di concessione demaniale marittima spiegata dalla Ditta Martelli con istanza assunta al prot. n. ARR-



11388 del 18.11.2019 così come integrata con nota prot. ARR 11936-02_12_2019;

CONSIDERATO che, nei termini assegnati, non sono pervenute, anche in relazione alla suddetta comunicazione, da parte della Ditta Martelli Alissia, neppure tardivamente, memorie partecipative, deduzioni ed osservazioni tali da condurre l'Ente a differenti determinazioni o a prendere in considerazione i relativi contenuti ai fini della motivazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 21 nonies della l. 241/90 ss.mm.ii;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione recante n.19/2020 del 05.05.2020;

VISTO l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. "Cura Italia"), a mente del quale per i termini del procedimento su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o dei procedimenti iniziati successivamente a tale data, ai fini del loro computo, non verrà preso in considerazione il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, così come prorogato al 15 maggio 2020 ai sensi dell'art. 37 D.L. 8 aprile 2020 n. 23;

VISTI gli atti d'ufficio;

DELIBERA

- l'annullamento della procedura di comparazione ex art. 37 cod. nav. e dei relativi atti presupposti e consequenziali, finalizzata, sulla scorta della domanda principale spiegata dalla Ditta Martelli Alissia, all'assentimento in regime di concessione demaniale di un'area demaniale marittima allo scopo di mantenere un manufatto prefabbricato in ferro ad uso bar di mq. 38,12 e un prefabbricato in lamiera di mq.8,09 adibito a magazzino e wc, per un totale di mq.46,21 ed un'area esterna scoperta per la posa di tavoli, sedie e sgabelli di mq.54,00, nel porto di Ancona - per la durata di 4 anni;
- la non assentibilità dell'area demaniale di che trattasi per le finalità di cui alla domanda spiegata dalla Ditta Alissia Martelli ovvero sia il mantenimento del manufatto di proprietà aziendale per il quale non può essere dichiarata né la legittimità edilizia né l'ammissibilità secondo la disciplina urbanistica vigente.
- il rigetto della domanda spiegata dalla Ditta Martelli con istanza assunta al prot. n. ARR-11388 del 18.11.2019 così come integrata con nota prot. ARR 11936-02_12_2019, nonché della domanda concorrente acquisita al prot. n. ARR 12825 - 23_12_2019, da cui la suddetta procedura comparativa ha avuto origine;
- con provvedimento separato, si provvederà alla formale emissione di ingiunzione di sgombero dell'area ed alla riduzione in pristino oltre che alla determinazione delle prescritte indennità sostitutive del canone demaniale marittimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche entro il termine di 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del presente atto.

ANCONA, il 11 MAG 2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri